

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota prot. n. 29833 del 16 maggio 2017 della Polizia Municipale - Servizio Controllo e Tutela del Territorio, con cui sono stati trasmessi gli atti relativi all'accertamento sull'inquinamento acustico effettuato in data 29 aprile 2017, dalle ore 22.00 alle ore 00.30 circa del 30 aprile 2017, unitamente a tecnici competenti in acustica del Dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, nei confronti del pubblico esercizio all'insegna *...omissis...*, ubicato a San Benedetto in via Tiepolo n. 3.

PRESO ATTO dalla suddetta nota della P.M. che dalla relazione tecnica n. R04/2017 redatta dall'ARPAM- Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno (alla medesima allegata con prot.15518 del 03/05/2017)), si è accertata a carico della società a responsabilità limitata denominata *...omissis...*, con sede legale a San Benedetto del Tronto, in via Tiepolo n. 3 e per essa l'amministratore unico Sig. *...omissis...*, esercente l'attività di bar-pasticceria nel suddetto esercizio, la violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come contestato con verbale di accertata violazione n. 03/I/17.

ESAMINATA la relazione tecnica n. R04/2017 dell'Arpam - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio Radiazioni/Rumori - U.O. Rumore, trasmessa dalla Polizia Municipale, Servizio Controllo e Tutela del Territorio, con la suddetta nota prot. n. 29833/2017.

PRESO ATTO dall'anzidetta relazione tecnica n. R04/2017 che, a seguito delle rilevazioni effettuate il 29 aprile 2017, dalle ore 22.00 alle ore 00.30 circa del 30 aprile 2017, a San Benedetto del Tronto, presso l'unità immobiliare posta al piano primo del fabbricato sito in via Colombo n.18, si è accertato quanto segue:

- descrizione e luogo della sorgente di rumore: attività denominata *...omissis...*, in via Tiepolo n. 3 – San Benedetto del Tronto;
- valutazioni e conclusioni:

LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

PUNTO DI MISURA	Ambientale – Residuo = Differenziale	LIMITE	SUPERATO
Soggiorno primo piano (finestre chiuse)	(39.7 – 31.9) dB= 7.8 dB	3.0 dB	SI
Soggiorno primo piano (finestre chiuse)	(44.6 – 31.9) dB= 12.7 dB	3.0 dB	SI
Soggiorno primo piano (finestre aperte)	(66.6 – 58.2) dB= 8.4 dB	3.0 dB	SI
Soggiorno primo piano (finestre aperte)	(67.6 – 58.2) dB= 9.4 dB	3.0 dB	SI

quindi “le misure effettuate durante il periodo di riferimento notturno hanno evidenziato il superamento del valore limite differenziale di immissione sia nella condizione di finestre chiuse che nella condizione di finestre aperte previste dalla normativa vigente (cfr. art. 4 comma 1 DPCM 14/11/97)”.

ATTESO CHE nella suddetta relazione tecnica dell'Arpam - Dipartimento Provinciale di A.P. è precisato che:

“Il rumore ambientale era costituito principalmente dall'impianto di diffusione sonora utilizzato per la riproduzione di brani musicali e vocalist oltre al rumore antropico prodotto dagli avventori presenti all'interno ed all'esterno del locale nonché dal rumore prodotto dal traffico nelle adiacenti infrastrutture stradali”.

“Il rumore residuo era riconducibile al traffico presente nelle adiacenti infrastrutture stradali ed il suo contributo è rimasto pressoché costante durante le rilevazioni (volumi di traffico invariati).

Il rumore residuo è stato misurato in occasione di una pausa dell'intrattenimento musicale, effettuata su richiesta della Polizia Locale, durante la quale non vi era riproduzione tramite l'impianto elettroacustico, ma era comunque presente rumore antropico derivante dagli avventori presenti nel locale. Questa condizione risulta ad ogni modo cautelativa nei confronti della ditta in quanto porta ad una sottostima del livello differenziale”.

CONSIDERATO che, in base all'accertamento condotto dalla Polizia Municipale e dall'Arpam, la diffusione di musica secondo le modalità sopra descritte risulta effettuata nel pubblico esercizio di che trattasi in violazione della normativa posta a tutela dall'inquinamento acustico, in quanto non rispettosa dei limiti acustici dalla stessa fissati;

RILEVATO, in particolare, il mancato rispetto del valore limite differenziale di immissione in periodo notturno sia nella condizione di finestre chiuse che nella condizione di finestre aperte, fissato dalla vigente normativa.

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale prot. n. 32517 del 29/05/2017 (trasmesso a mezzo p.e.c. ricevuta in data 30/05/2017) alla società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Tiepolo n. 3, in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante pro-tempore, sono stati comunicati l'avvio del procedimento e la diffida a porre in essere i necessari interventi di risanamento acustico e, nelle more, a non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, impianti elettroacustici di diffusione sonora, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata osservanza di tale divieto si sarebbe proceduto all'emissione di apposita ordinanza sindacale;

VISTE e RICHIAMATE:

- la comunicazione di avvio del procedimento e diffida dirigenziale prot. n. 32517 del 29/05/2017 (trasmesso a mezzo p.e.c. ricevuta in data 30.05.2017) con cui la società ...omissis..., in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante pro-tempore, è stata diffidata a (testualmente):

1 - A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel luogo dianzi specificato, nell'esercizio delle proprie attività, dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di diffusione ed amplificazione sonora e a non svolgere attività di piano bar e/o karaoke, fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 2 -3 -4.

Fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno - dalle ore 6:00 alle ore 22:00 - dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale SIA STATA DEBITAMENTE AUTORIZZATA dai competenti Uffici comunali.

2 – A REALIZZARE presso l'esercizio di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), tutti gli INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;

3- A FAR REDIGERE, all'esito dei predetti interventi, una relazione d'impatto acustico post-operam da parte del medesimo tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa al Settore in indirizzo ed all'Arpam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai seguenti indirizzi p.e.c.: protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it;

4- A MUNIRSI DI PARERE espressamente FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam.

DATO ATTO che:

- la società in questione ha trasmesso con prot.34018 del 05.06.2017, a seguito della predetta diffida, una relazione d'impatto acustico a firma di tecnico competente, la quale è stata trasmessa via p.e.c., da questo Ente, ad Arpam- Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno per l'espressione del parere di competenza (giusta nota prot. n. 34411 del 06.06.2017);
- l'Arpam, con propria nota prot. n. 20641 del 08/06/2017 (ns. prot. n.35018 del 08.06.2017), ha rilevato che (testualmente):
- *Dall'esame della valutazione di impatto acustico trasmessa si ha:*

dati di progetto:

- la principale fonte rumorosa individuata nella relazione è rappresentata dall'impianto di diffusione sonora posizionato sotto la tettoia esterna; il rumore è presente sia nel periodo diurno che nel periodo notturno; la zona in cui è presente l'attività è stata classificata in classe IV dal PCAC; i recettori presi in considerazione, che si dichiarano essere a distanze di 68 m e 12 m dalla sorgente, ricadono in zone inserite in V e IV classe dal PCAC; le tipologie musicali abitualmente riprodotte sono: intrattenimento, karaoke e altro;
- l'intervento di bonifica descritto consiste unicamente nell'installazione di un limitatore presso l'impianto elettroacustico e nella regolazione del volume impostato nei diffusori di tipo attivo;

documentazione presentata:

- relazione di impatto acustico datata Giugno 2017 a firma del TCA Ing. Balloni;

normativa di riferimento:

- L. n. 447/95 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e successivi decreti attuativi;
- LR n. 28/01 – Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche e linee guida DGRM 896/03;

osservazioni:

- Non è stato descritto quale intervento di bonifica o accorgimento sarà adottato in caso di utilizzo di impianti elettroacustici diversi da quello ipotizzato (anche ad es. nel caso di musica dal vivo), che in realtà è necessario prevedere. Non si ritiene infatti, come riportato a pag. 5 della relazione, che per un'attività come quella in esame, che richiede nulla osta per l'effettuazione di intrattenimenti musicali continui, il solo utilizzo di una diversa sorgente sonora possa generare il caso di attività che ricadrebbe nelle fattispecie di attività temporanee e/o all'aperto previste dalla normativa di riferimento, per le quali è prevista la possibilità di richiedere autorizzazione in deroga all'Amministrazione Comunale;

- dall'analisi della documentazione presentata si evince che non sono state effettuate, o sono previste, ulteriori e/o diverse opere di bonifica acustica attiva o passiva diverse da quelle già effettuate e descritte nelle documentazioni trasmesse in precedenti occasioni, le quali, in base alle misurazioni effettuate, sono risultate inefficaci al fine di garantire il rispetto dei limiti acustici vigenti;
- Dai dati riportati nella relazione presentata risulta che le emissioni rumorose prodotte dall'attività non rispettano né il limite assoluto di immissione, come riportato anche a pag. 20, né il limite di emissione previsti dalla normativa vigente;
- Come già evidenziato nelle precedenti valutazioni tecniche espresse da quest'Agenzia in merito all'attività in oggetto, e ribadendo ad ogni buon conto le osservazioni sopra esposte che rendono non accettabile la documentazione trasmessa, si rinnovano le perplessità circa la congruenza dei livelli di rumore ambientale in corrispondenza del recettore R2 (o nel punto preso in considerazione come equivalente) e riportati nella relazione, con i livelli di rumore presenti all'interno del locale. Non pare verosimile poter avere in posizioni immediatamente fuori la tettoia esterna valori fin anche di 20 dB inferiori a quelli che si dichiarano avere all'interno vista la composizione della struttura perimetrale composta in parte da telo di PVC ed in parte da pannelli in plexiglass ed addirittura parzialmente aperta, che quindi dovrebbe offrire un potere fonoisolante estremamente basso se non nullo;

VISTI

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 "*Testo Unico in materia di commercio*";
- Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo";
- l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001;

VISTI, con riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i., in particolare gli artt. 9, 6 e l'art. 14 comma 2 lett. b);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 n. 1675900 e s.m.i. "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 1 MARZO 1991, N. 218600 s.m.i. "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge regionale Marche n. 28 del 14.11.2001 "norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 23;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C. C. n. 178 del 15.10.1969;
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 896 del 24/06/2003, con cui è stato approvato il documento tecnico "criteri e linee guida di cui : all'art. 5, comma 1, punti a),b),c),d),e),f),g),h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, 28";
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/06/2015 con la quale sono stati modificati i criteri e linee guida approvati con la propria delibera 896/2003;
- il Regolamento comunale sull'inquinamento acustico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ed ii, ;
- il piano di disinquinamento acustico comunale - piano di zonizzazione-, adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 19 aprile 2000 ed

aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 20.04.2007 immediatamente eseguibile;

- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

VISTI inoltre:

- la legge regionale 10/11/2009 n. 27–Testo Unico in materia di commercio, in particolare l'art. 63 comma 3 e l'articolo 64 comma 4 lett d);
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio);
- il T.U.L.P.S., in particolare gli artt. 68 -69-80 e 9-10- 17-17ter-17quater;

CONSIDERATO

- il superamento dei limiti di immissione differenziali in periodo notturno da parte del pubblico esercizio all'insegna *...omissis...*, pari esattamente a **8,4 - 9,4 a finestre aperte e 7,8 e 12,7 a finestre chiuse a fronte del limite massimo di legge di 3 dB**;
- che **tale superamento costituisce inquinamento acustico**, che determina implicazioni sanitarie con pregiudizio della salute pubblica, posto che **a)- “il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica”** (cfr. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386 – T.A.R. Piemonte sent. n. 00708/2013 reg.prov.coll. – n. 1119/2012 reg. ric.); **b)- “non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare”** (TAR Toscana 20 gennaio 2014 n. 109); **c)- la stessa quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni rumorose, prodotte da una fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche del criterio di tollerabilità – costituisce un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute che deve essere tutelata come “fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività”** (art. 32 Cost.);

RAMMENTATO che *“all'amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità “* (TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2011, sent. n. 271/2011);

VISTO l'art. 9 della legge n. 447/1995.

RICHIAMATI i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ovverosia che:

- **“l'inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, posto che la legge 447/1995 art. 2 comma 1 lettera a) ha ridefinito il concetto dell'inquinamento acustico qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana;”** (in tal senso TAR Puglia, 4 dicembre 2006 n° 5639);

- **“l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica”** con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della legge n° 447/95, azionabile dal Sindaco (in tal senso e da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 21/12/2012 n. 1382 e sent. N. 1119/2012 reg. ric.; TAR Puglia, Lecce Sez I-24 gennaio 2006 n° 488);

- **“ il requisito dell'urgenza” va “riferito al pericolo”** e non al fatto generatore del rischio (inquinamento acustico) (in tal senso Cons. Stato 2/04/2001 n. 1904);

- **l'esercizio da parte del Sindaco del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall'art. 9 della legge n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia; la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona** (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/12/2007 n. 6819 e 02/04/2008 n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 luglio 2006, n. 3340; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. n. 109 del 20/01/2014 e n. 688 del 17/04/2009 e); in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.;

- e altresì quanto riportato nelle sentenze del T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, n. 1792 del 15 novembre 2012 e del T.A.R. Torino Piemonte sez. I, n. 1382 del 21 dicembre 2012 secondo cui:

“2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930);

2.2. ...omissis... la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995 (TAR Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663);

AVUTO riguardo ai seguenti chiarimenti giurisprudenziali:

- **“lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali.** (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 02/04/2008 n. 715 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 17/04/2009 n. 688;

- **“la previsioni di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti**

invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissioni sonore, specificamente previsti dall'art. 9 della legge 447 del 1995 " (Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.);

RAVVISATA l'urgente necessità, a fronte della violazione accertata dalla Polizia Municipale e del mancato rispetto della diffida dirigenziale debitamente notificata, prot. n. 32517 del 29.05.2017, di fare fronte al fenomeno d'inquinamento acustico di che trattasi. Urgenza determinata dall'imminente pericolo per la salute pubblica, in specie dei residenti nelle abitazioni viciniori, anche in considerazione:

- a)- dell'ubicazione dell'esercizio di che trattasi nel centro abitato;
- b)- della sistematicità (non occasionalità) dell'attività in questione;

elementi tutti che evidenziano la necessità e l'urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico - si ribadisce- minacciata dall'immissione di rumore superiore ai limiti differenziali stabiliti dalla legge.

RITENUTO pertanto di dover adottare opportuni provvedimenti per l'abbattimento ed il contenimento delle immissioni sonore prodotte dall'esercizio in argomento e quindi, nella contingenza dei fatti acclarati dagli agenti accertatori, in relazione all'urgente necessità di tutela richiesta, di imporre idonee misure tese ad un' azione di contenimento dell'inquinamento acustico che intervengano direttamente sulle sorgenti rumorose disturbanti la quiete pubblica.

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di prevenire pericoli di danni per la salute pubblica che l'assenza d'interventi solleciti lasciano ravvisare, sia necessario procedere con particolare celerità senza la dilazione dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica dell'Arpam n. R04/2017 risulta che il superamento del valore limite differenziale d'immissione consentito dalla normativa ha riguardato il periodo notturno (22:00 – 06:00);

RITENUTO pertanto congruo ed adeguato, oltre che efficace per il fine descritto, imporre al responsabile dell'inquinamento acustico accertato di:

- 1- effettuare ulteriori idonei interventi di bonifica acustica ed abbattimento del rumore avvalendosi, a tal fine, di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95);
- 2- non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam redatta dal tecnico di cui al punto 1;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Al Sindaco di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti della società *...omissis...*, con sede legale a San Benedetto del Tronto, in via Tiepolo n. 3 in persona dell'amministratore unico/legale rappresentante pro-tempore *...omissis...*, contenente l'ordine di cui ai superiori punti 1 e 2.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Germano Polidori

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le motivazioni nella medesima esposte;

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Alla società *...omissis...*, con sede legale a San Benedetto del Tronto, in via Tiepolo n. 3, in persona dell'amministratore unico/legale rapp.te pro-tempore *...omissis...*,

DI

- 1- **effettuare, in sostituzione e/o integrazione dei precedenti descritti nella relazione d'impatto acustico del 07.06.2017, nuovi ed idonei interventi** di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora prodotto dal predetto pubblico esercizio avvalendosi, a tal fine, di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95);
- 2- **porre in essere, avvalendosi di un tecnico competente in acustica** (art. 2 legge 447/95), **tutti gli interventi di risanamento acustico necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;**
- 3- **non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora fino alla comunicazione**, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del **parere favorevole dell' Arpam** – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da **apposita valutazione di impatto acustico post-operam** redatta dal tecnico di cui al punto 1;

fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno (dalle ore 6 :00 alle ore 22:00) dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Dalla suddetta relazione post-operam (punto 2) dovranno risultare:

- la compiuta descrizione degli interventi appositamente realizzati allo scopo;
- esiti e modalità delle misurazioni fonometriche effettuate successivamente al completamento dei sopraddetti interventi, che dimostrino ed assicurino il rispetto dei limiti acustici vigenti e la **oggettiva inidoneità** degli impianti e strumentazioni utilizzate a produrre emissioni ed immissioni di rumore superiori a quelle fissate dalla legge.

Detta relazione post-operam dovrà essere trasmessa all'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni/Rumore viale della Repubblica n. 34 ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale, di questo Comune, ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert-sbt.it - arpam.dipartimentoascoli@emarche.it.

AVVERTE CHE

Per effetto della comunicazione che di esso viene fatta alla S.V., **il presente atto costituisce provvedimento efficace ed esecutivo** e, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 codice penale, **l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 comma 1 Legge 26 ottobre 1995 n° 447, da Euro 1.032,00 ad Euro 10.329,00;**

AVVERTE ALTRESI' CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni qui ingiunte, **si provvederà inoltre:**

- **ai sensi dell'articolo 650 c.p. a deferire la notizia alla competente Autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati all'uopo configurabili.**

Salva ed impregiudicata l'adozione da parte di questo Ente di ulteriori azioni e misure di tutela necessarie a scongiurare il perdurare della situazione di inquinamento acustico per cui è questione, **ivi compresi la sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio** (artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. - artt. 17, 17 bis, 17ter e 17quater del T.U.L.P.S. - art. 20 Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 - l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001).

INFORMA CHE

1 - Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

2 - Qualora l'intervento di bonifica acustica comportasse modifiche a quanto risultante dalle eventuali licenze ex art. 68 - 69 TULPS/ licenza di agibilità ex art. 80 TULPS/ SCIA somministrazione alimenti e bevande e relativa documentazione allegata, le stesse dovranno essere comunicate ai competenti uffici comunali per le necessarie variazioni dei predetti titoli abilitativi.

COMUNICA CHE

- Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale;

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto, in via Tiepolo n. 3, in persona dell'amministratore unico/legale rapp.te pro-tempore *...omissis...*.

Per quanto di rispettiva competenza dispone che detta ordinanza sia comunicata a:

- 1) - Polizia di Stato, Comando Guardia di Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto **per la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza e per assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge.**
- 2) - Servizio Sportello delle Imprese di questo Comune;
- 3) - Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, a cui si chiede di voler dare il proprio parere in ordine alla relazione di valutazione acustica post-operam che vorrà essere presentata dalla società sopra specificata.

IL SINDACO
Pasqualino Piunti